



Imballaggi a contatto con alimenti: presente e futuro

Marcello Pezzi

Product Safety Manager – European Packaging and Paper

Milano, 3 Ottobre 2015

The Power of Less®

Supply Chain Strategists

Circa 4,806 M Euro (revenues 13/14)

Produttore integrato di carta, cartone ondulato e Packaging

- 10 cartiere in Europa
- Circa 200 stabilimenti (packaging) in Europa
- Divisione Recycling
- Divisione Plastica (globale)

Fondata nel 1940

Quotata su "London Stock Exchange"



Il presente

Il regolamento EC 1935/2004

Il regolamento GMP EC (No) 2023/2006

D.M. 21/3/1973

I regolamenti europei

Il regolamento EC 1935/2004 - Materiali e oggetti a contatto con i prodotti alimentari

Articolo 3

1. I materiali e gli oggetti, compresi i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti, devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché, in condizioni d'impiego normali o prevedibili, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da:

(a) costituire un pericolo per la salute umana;

(b) comportare una modifica inaccettabile dei prodotti alimentari;

O

(c) Comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.

2. L'etichettatura, la pubblicità e la presentazione di un materiale o di un oggetto non deve fuorviare i consumatori.

I regolamenti europei

Il regolamento GMP EC (No) 2023/2006

Assicurazione
qualita`

Controllo qualita`

Documentazione

Cioe` ...

Dico cosa faccio

Faccio cio` che
dico

Creo e mantengo
la documentazione

La normativa italiana

Art.11 legge 283 del 1962

D.M. 21.3.73 (attua quanto previsto dal suddetto art. 11)

D.P.R. 777 del 23.8.82 (recepimento della prima Direttiva Quadro 76/893)

D.L. 108 del 25.1.92 (recepimento della Direttiva Quadro 89/109/CEE)

Regolamento 1935/04 CE

Dal punto di vista "operativo" ci si riferisce al DM 21.3.73 e ai relativi aggiornamenti e modifiche.

D.M. 21.3.1973

Art. 2: È vietato produrre, detenere per vendere, porre in commercio od usare materiali ed oggetti che, allo stato di prodotti finiti, sono destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con l'acqua destinata al consumo umano, che, per composizione o cessione di componenti:

- a) rendano nocive le sostanze alimentari o pericolose alla salute pubblica;
- b) possano modificare sfavorevolmente le proprietà organolettiche degli alimenti;

.....

Sanzioni

Elenco dei materiali regolamentati

Corretta informazione al consumatore (uso del simbolo, diciture, etc.)

Dichiarazione di conformità

Il principio generale della "inerzia" dei MCA (art. 11 Legge 283/62), ripreso dall'art. 2 del DPR 777, è soddisfatto se vengono rispettate le norme "operative" contenute nel DM 21.3.73

con decreti del Ministero della Sanità sono indicati:

- ❖ i componenti consentiti nella produzione (liste positive)
- ❖ i requisiti di purezza
- ❖ ... le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego ...le metodiche analitiche delle prove di cessione ... altri requisiti...

Art. 11 Legge 30/04/62, n°283, principi generali

Inerzia di materiali:

- ✓ assenza di cessioni di odori o sapori che possono modificare sfavorevolmente le proprietà organolettiche degli alimenti;
- ✓ assenza di cessioni di sostanze che possono rendere nocivi gli alimenti;
- ✓ condizioni di impiego, limitazioni e tolleranze di sostanze eventualmente cedibili dai materiali.

Lo stesso articolo demanda al Ministero della Sanità la definizione delle norme applicative della Legge stessa.

"Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale".

Attua quanto previsto dall'art. 11 della Legge 283/1962.

Più volte modificato e aggiornato (più di quaranta)

D.M. 21.3.1973 – Art.6 – Dichiarazione di conformità`

Le imprese che producono oggetti destinati a venire in contatto con sostanze alimentari e preparati con le sostanze di cui al presente decreto sono tenute a controllarne la rispondenza alle norme ad essi applicabili ed a dimostrare in ogni momento di aver adeguatamente provveduto ai controlli ed accertamenti necessari.

Ogni partita deve essere corredata da dichiarazione del produttore attestante che gli oggetti di cui al comma precedente sono conformi alle norme vigenti.

D.M. 21.3.1973 – Art. 7 - Rintracciabilità

L'utilizzazione, in sede industriale o commerciale, di oggetti disciplinati dal presente decreto è subordinata all'accertamento della loro conformità alle norme vigenti nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui sono destinati.

L'impresa dovrà essere pertanto fornita della dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore, di cui all'articolo precedente, ed essere sempre in grado di consentire all'autorità sanitaria di identificare il fornitore o il produttore dell'oggetto impiegato.

D.M. 21.3.1973 – Art.8 - Etichettatura

I materiali e gli oggetti non ancora entrati in contatto con i prodotti alimentari devono, salvo deroghe, essere corredati, all'atto della loro commercializzazione, dalle seguenti indicazioni:

- a) la denominazione «per alimenti», ovvero una menzione specifica circa il loro uso, come ad esempio, «macchina da caffè», «bottiglia per vino», «cucchiaino per minestra», ovvero il simbolo riportato nell'allegato I al presente decreto ;
- b) l'eventuale indicazione delle condizioni particolari che devono essere rispettate al momento del loro impiego;
- c) il nome, o la ragione sociale, e l'indirizzo, o la sede sociale, ovvero il marchio depositato del fabbricante o del trasformatore o di un venditore stabilito all'interno della Comunità economica europea.

Misure specifiche (Europa)

Una legge specifica per carta e cartone a contatto con gli alimenti non esiste.

Cosa facciamo allora?



Il packaging

Sappiamo che e` una scatola, ma come sara` usata?



Il packaging

Contatto diretto



Contatto indiretto



Prodotti da forno



Il packaging

Qual e` la *supply chain*?

E` importante considerare tutti gli aspetti.



Qual e` la *shelf life* del prodotto? Lunga, media, corta?



Il packaging

Il prodotto e` mantenuto a temperatura controllata? E` surgelato?



Il packaging

Come viene distribuito il prodotto? Ha bisogno di essere protetto?



The Framework regulation

Finalmente... possiamo iniziare!

Quali materiali utilizziamo per produrre una scatola?

Carta



Adesivi


Amido

Inchiostri

La carta

Possiamo utilizzare la normativa italiana o BfR recommendation XXXVI per certificare la conformita` al regolamento 1935/2004.

Inoltre, possiamo utilizzare la guideline preparata da CEPI (Confederation of European Paper Industries).



L'amido

Come possiamo valutare sostanze specifiche se non abbiamo un regolamento comune?

Come le consideriamo se, per esempio, sono classificate come SVHC in REACH? (e.g. Borax)



Gli inchiostri

Sono ad acqua (flexo) o contengono solventi (offset)?




Esistono delle esigenze specifiche?

Possiamo utilizzare la linea guida preparata da EuPIA (European Printink Ink Association).




Anche in questo caso, possiamo utilizzare una linea guida (FEICA, Fédération Européenne des Industries de Colles et Adhésifs).

Il regolamento 1935/2004



E tutte le altre sostanze...



Il regolamento GMP (2023/2006)

Conformita` alle GMP puo` essere ottenuta in modi diversi.

E' possibile ottenerla tramite una certificazione interna o esterna (indipendente).





Un'ordinanza sul contenuto di Olii Minerali?
(Germania)

Un'ordinanza riguardo le barriere funzionali?
(Germania)

Una legge piu` ampia su BPA e gli *endocrine disruptors*?

Un regolamento europeo per carta e cartone?
Food Contact Strategy Group (FCSG)

Conclusioni

Anche se al momento non esiste un regolamento comune, possiamo utilizzare numerose linee guida.

L'industria, insieme ai clienti, ha la responsabilità di migliorare continuamente e produrre un prodotto sicuro per i consumatori.



Domande?





Thank You

Merci

Grazie

Danke

Gracias

Tack

Tak

Köszönöm

Dziękuję

Děkuji

Kiitos

Dank je

The Power of Less®